TRIBUNALE DI RAGUSA

PRESIDENZA

Ragusa, prot. n. del 31/12/2024

All'On. Consiglio Giudiziario
Presso la Corte di Appello
Di Catania

Al dottore Massimo Pulvirenti
Presidente della Sezione Civile

Alla dottoressa Rosanna Scollo
Giudice presso questo Tribunale

E, p.c. al dottore Marco Rota
Procuratore della Repubblica ff.

al dottore Vincenzo Ignaccolo
Presidente della Sezione Penale

Ai magistrati professionali

Alla Presidente
Del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
SEDE

Oggetto: permanenza ultradecennale della dottoressa Rosanna Scollo nella medesima posizione tabellare

Il presidente del Tribunale di Ragusa,

ricevuta segnalazione da parte del Presidente della Sezione civile,

esaminate le vigenti disposizioni tabellari;

M_DG.Tribunale di RAGUSA - Prot. 31/12/2024.0004680.U

premesso che la dottoressa Rosanna Scollo, magistrato in servizio presso questo Tribunale che ha conseguito la V valutazione di professionalità, avrebbe maturato il periodo di permanenza decennale nella medesima posizione tabellare presso la Sezione Civile il 29 luglio 2024;

rilevato, tuttavia, che in ragione della introdotta sospensione del suddetto limite di permanenza, la dottoressa Scollo stata mantenuta nella medesima posizione tabellare sino al 31.12.2024 ("Quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro scade nel periodo dal 31.12.2023 al 30.12.2024, esso è prorogato fino al 31.12.20241");

ritenuto che, nelle more, la dottoressa Scollo non ha partecipato ad alcun concorso interno, di guisa che, a far data del 1 gennaio 2025, avrebbero dovuto adottarsi i provvedimenti previsti dagli artt. 148 ss. della vigente Circolare sulla formazione delle tabelle degli Uffici giudicanti, di cui alla delibera dell'On. CSM del 26.06.2024 e succ. mod.;

rilevato, tuttavia, che l'art. 3 del d.l. 29 novembre 2024 (*titulum* "Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia") ha previsto che "Fino al decorso del termine previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149" – *id est* sino ad ottobre 2025 - "ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160";

considerato che, allo stato, non è stato emanato sul punto alcun, auspicato intervento esplicativo da parte del Legislatore e\o dell'Organo di autogoverno della Magistratura;

ritenuto, quindi, che per i magistrati che si occupano in via prevalente della materia di famiglia il termine massimo di permanenza nella medesima posizione tabellare è ulteriormente prorogato ad ottobre 2025;

rilevato che la dottoressa Rosanna Scollo svolge tabellarmente presso la Sezione Civile del Tribunale di Ragusa, funzioni di giudice addetto al contenzioso civile, di agraria e di famiglia, funzione quest'ultima che deve ritenersi, soprattutto sotto il profilo qualitativo, prevalente rispetto alle altre singole funzioni dalla stessa espletate;

Rilevato, infatti, che, durante la sua lunga permanenza presso la Sezione Civile, la dottoressa Scollo si è sempre occupata della materia di famiglia sia di natura contenziosa (separazione e divorzi sia contenziosi che congiunti), che di volontaria giurisdizione (modifiche ex art. 710 c.p.c. e di revisione delle condizioni di divorzio ex art. 9 l.div.), nonché dei procedimenti di regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 bis e segg. e di revisione degli stessi, nonché degli ordini di protezione ex art. 342 bis e segg c.c., di adozione dei maggiorenni, dei proc. di cui agli art. 9 bis e 12 bis l.div., facendo parte del relativo "Collegio della famiglia", composto, oltre che dalla stessa, dal Presidente di sezione e dalla collega Levanti (almeno fino all'insediamento di tre MOT nel novembre del 2020);

Rilevato, ancora, che la dottoressa Scollo, a seguito della riforma Cartabia, continua ad occuparsi di tutte le materie rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 473 bis e segg. c.p.c. (trattasi dei medesimi procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, che saranno attratti nella competenza dell'istituendo TPMF) e, unitamente al ristretto gruppo formato dal Presidente della Sezione civile e dalle colleghe Levanti, Battaglia e Favara, anche dei procedimenti di modifica e revisione oggi previsti all'art. 473.bis 29. c.p.c. ed ancora dei procedimenti a domanda congiunta;

Rilevato, infine, che la dottoressa Scollo, proprio per l'esperienza maturata in queste materie ha già espresso la volontà di partecipare al concorso per la assegnazione all'istituendo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

Rilevato, incidentalmente, che la dottoressa Scollo non potrebbe in ogni caso essere destinata alle funzioni penale, essendo germana di sostituto Procuratore della Repubblica in servizio a Ragusa;

Ritenuto che, allo stato, è previsto che saranno due i giudici che transiteranno dal Tribunale di Ragusa al TPMF di Catania, onde è ragionevole ritenere che, stante la sua esperienza specifica, la collega transiterà nell'Ufficio di nuova istituzione, di guisa da apparire inopportuno, ricorrendone le condizioni di leggere, emettere dei provvedimenti a detrimento delle professionalità acquisite dalla dottoressa Scollo.

Alla stregua di tali premesse, salvo contrario parere dell'On. Consiglio Giudiziario di Catania, non darà luogo, riguardo alla dottoressa Rosanna Scollo, ai provvedimenti di cui agli artt. 148 ss. della Circolare sulla formazione delle tabelle degli Uffici giudicanti, confermando la assegnazione della collega alla medesima posizione tabellare sino fino al decorso del termine previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nel testo vigente (allo stato, sino ad ottobre 2025).

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Con osservanza

Il presidente del Tribunale

Francesco Paolo Pitarresi